

Commissione della legislazione
del Consiglio comunale
c/o Municipio
Piazza Grande
6600 Locarno

Rapporto della commissione della legislazione sul MM n. 76 concernente la revisione del Regolamento comunale delle canalizzazioni della Città di Locarno (documento 720.1)

Locarno, 11 febbraio 2020
MB/ss

Onorevoli signor Presidente, colleghe e colleghi,

la scrivente ha approfondito la tematica in particolare nella seduta del 26.05.2019 alla presenza del Capo dicastero On. Salvioni e dell'Ing. Managlia, in sostituzione del capo servizio impossibilitato a partecipare.

In poco tempo è la seconda volta che la scrivente si occupa di acqua, essendo stata chiamata a redigere il 25.10.2017 il rapporto sul MM n. 29 concernente l'approvazione della convenzione tra i comuni di Orselina e Locarno per la fornitura d'acqua potabile presso la stazione di Pompaggio Caselle.

1. Senso e scopo della revisione

Esso è avantutto quello di adeguare il vecchio regolamento comunale del 01.01.1979 (evidentemente superato sotto questo profilo) alla nuova tecnologia, all'evoluzione della tecnica, ai nuovi materiali, ecc.

Le linee guida sono state proposte (in vero in modo vincolante) dal cantone e sono state adottate dalla maggioranza dei comuni.

Le stesse compendiano pure la giurisprudenza in materia.

Ad essere adeguata è stata in particolare la terminologia riferita ai contributi e alle tasse. L'ente pubblico ha dovuto evidentemente tener conto degli sviluppi di questi ultimi 40 anni. Alla base legale per la percezione di tasse e contributi nel regolamento vigente non era chiara.

Per la tassa d'uso, in effetti, l'art. 47 cpv.1 del regolamento vigente prevede una tassa annuale in base ai m³ d'acqua utilizzati.

La nuova versione (art. 47 cpv. 1) molto più articolata, prevede un sistema di tassazione attualizzato e ottimizzato.

Intanto, i soggetti fiscali sono meglio precisati.

Inoltre, il diritto di essere udito del privato cittadino è stato ampliato.

Il nuovo art. 45 prevede dal canto suo una modifica della tassa di allacciamento. La percezione delle tasse d'uso è rispettosa del principio di equivalenza dei costi (art. 46 cpv. 3 che sancisce che la tassa è stabilita sulla base dei m³ d'acqua consumati, ritenuto un minimo di CHF 0.50 e un massimo di CHF 1.50 per m³, sulla scorta del regolamento vigente.

Per stabilire (art. 46 cpv. 4) il quantitativo d'acqua consumato, valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'AAP installati negli edifici.

La norma precedente (art. 46 cpv. 2) sancisce che la tassa è fissata annualmente per ordinanza del municipio sulla base dei risultati previsti (spese di gestione), vale a dire in ossequio al principio della copertura dei costi, escludendo in tal modo un guadagno per l'ente pubblico.

Analogamente ad altre tasse così strutturate, qualora l'incasso sarà maggiore rispetto a quanto preventivato, si provvederà alla restituzione dell'esubero, in caso contrario, sempre l'anno successivo, sarà percepita una tassa maggiorata di CHF 0.10.

Tra il minimo di CHF 0.50 e il massimo di CHF 1.50 la forchetta è stata ampliata in modo da evitare continue modifiche in futuro.

Vanno differenziate le acque pulite da quelle luride per le quali è prevista un'eccezione.

Attualmente la tassa d'uso per le acque chiare misurate e controllate è di CHF 0.60/ m³ (art.3 tariffa e tasse d'uso AAP n. 091.11).

La filosofia di base della nuova regolamentazione è analoga a quella dibattuta qualche mese fa nell'ambito del MM relativo all'introduzione della tassa sul sacco (MM n. 27 del 22.07.2017) e si riferisce al principio di causalità, per il quale chi più inquina più paga, con l'incentivo (pure applicato nell'ambito della tassa di circolazione) del bonus in caso di minor consumo e del malus nell'eventualità di maggior consumo.

Un ulteriore aspetto degno della massima importanza è contenuto nell'art. 46 cpv. 8 per il quale, nel preventivo delle spese ed esercizio è inclusa una quota d'accantonamento per la manutenzione straordinaria annualmente devoluto un apposito fondo di rinnovamento.

A questo proposito, rettamente, l'On. Capo dicastero ha fatto rilevare lo stato di grave vetustà di molte canalizzazioni, via rovinatesi nei decenni, ricordando in proposito che i tracciati in Piazza Grande risalgono addirittura al 18esimo secolo.

Incidentalmente, si coglie l'occasione per ricordare alle colleghe e ai colleghi più giovani che questo era stato uno dei motivi principali che avevano sconsigliato negli anni '80 la costruzione dell'autosilo sotto Piazza Grande, propendendo per la scelta di ubicarlo sotto Largo Zorzi.

La scrivente si è successivamente chinata sulla tassa relativa alle piscine anche perché non vi è impiegata acqua riciclata ma acqua potabile.

La base legale per la copertura dei costi di smaltimento dell'acqua usata non figura nemmeno nel regolamento comunale dell'acqua potabile (art.6 tariffa e tasse d'uso AAP n. 091.11 nella raccolta della legislazione comunale).

Il materiale fatturato al prezzo di listino maggiorato del 20%.

La tematica è particolarmente sentita nel Locarnese; basta riferirsi alle situazioni di Orselina e soprattutto di Verscio (all'epoca ancora comune autonomo) che circa 30 anni fa si era diviso attorno alla proposta di tassare maggiormente i proprietari di piscine, con la sinistra (i cui capo fila erano Franco e Francesco Cavalli) a fasi interprete alla lotta di classe – tornata in auge dopo il 1968 – identificando i proprietari di piscine con l'odiata classe borghese da estirpare.

Non è questa evidentemente la sede per discettare se la piscina costituisca un lusso o meno.

Pure aperta può restare la questione a sapere se, in luogo e vece di una tassa di smaltimento, debba essere predisposto un biglietto di entrata e di uscita per ogni utente. Un altro importante problema (acuitosi con i cambiamenti climatici in atto) è quello dei divieti durante il periodo di siccità.

Per le piscine è comunque possibile fare capo ai progressi tecnologici che permettono, grazie a particolari filtri, all'acqua immessa in marzo (ossia a inizio stagione di essere riciclata per 3 anni).

D'altra parte, il consumo di acqua per le piscine è facilmente verificabile.

Il quadro normativo non è però esaustivo, in quanto se, per il riempimento occorre l'autorizzazione dell'AAP, per il consumo (seppur registrato) non è prelevata una tassa causale, ma solamente una iniziale "*una tantum*".

La commissione si è poi concentrata sul PGS (piano generale di smaltimento di cui all'art 33 cpv. 1 2 e 1 3)

2. Struttura del nuovo regolamento

La prima parte (sezione A, "*Generalità*" art. 1 / 10, B "*Procedura*" art. 11/20, C "*Prescrizioni tecniche*" art. 31/33 e D "*Manutenzione degli impianti privati*" art. 34/42) riprende nelle linee essenziali le disposizioni vigenti, adeguando come anticipato le formulazioni dal profilo tecnico e da quello tecnologico, mentre la seconda parte, a partire dalla sezione E "*Contributi e tasse*" art. 43/49 è quella ad aver subito le modifiche più incisive.

Dal canto suo, sezione F art. 50/58 è quella usualmente dedicata alle norme transitorie e finali.

Ne consegue che la proposta mira a una normativa più elastica e aggiornabile con più facilità anche in tempi brevi.

Dal profilo generale, determinate espressioni sono state adeguate alla nuova tecnologia che si è sviluppata nel frattempo.

3. Necessità di approfondimenti

Sfasamento nella numerazione degli articoli

Art. 14 cpv. 1.1 e 1.2

Art 20 cpv. 1.2, 5.1 e 5.2

Spostamento norme penali alla fine.

Si invita pertanto il Municipio, in una prossima occasione, a una maggiore pulizia e precisione.

Fontane pubbliche sul territorio comunale

collegato al problema delle acque stagnanti e alla lotta alla zanzara tigre.

Sono gestite dall'AAP.

Sono state menzionate in particolare quelle di Piazza Pedrazzini e di via alle Scuole.

È stata segnalata la presenza di acqua stagnante nella vecchia cabina del festival depositata in via delle Aziende.

4. Riflessione sulla valenza giuridica della canalizzazione come tale

In via di massima, le canalizzazioni sotto il sedime stradale sono presenti unicamente in zona urbanizzata (compresi dunque i quartieri di Bré e di Colmanicchio).

Infine, normalmente, in occasione dei diversi rifacimenti non è prevista la posa automatica di fibra ottica;

si invita pertanto a provvedere nell'ambito delle future della messa in cantiere.

5. Conclusioni

La scrivente ringrazia sentitamente l'ex collega di commissione On. Alessandro Spano per la collaborazione prestata per la redazione del presente rapporto.

Tenendo conto delle osservazioni e delle suggestioni riportate, il MM può essere approvato senza emendamenti.

- per questi fatti e motivi -

Riservati ulteriori approfondimenti in sede di dibattito, sulla scorta delle osservazioni riportate

Previa ratifica da parte della SEL e proposta l'entrata in vigore il 01.01.2020,

la CdL propone sia cortesemente disposto quanto segue:

Il MM n. 76 è approvato nella sua completezza, così come presentato e nel suo dispositivo finale.

Con ogni ossequio

Firmato:

Akai Alberto

Belgeri Mauro (relatore)

Bosshardt Marco

Caldara Omar

Camponovo Rosanna

Ferrioli Annamaria

Renzetti Luca